STOCCAGGIO DI GAS NATURALE IN GIACIMENTI DI IDROCARBURI

Art. 5

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164

La durata della concessione di stoccaggio e' di 30 anni. La concessione scaduta puo' essere rinnovata per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli. Quando la concessione di coltivazione di un giacimento adibito a stoccaggio venga a scadere definitivamente ai sensi della legge 21 luglio 1967, n. 613, il titolare ha diritto ad ottenerne il prolungamento fino alla scadenza dei termini della concessione di stoccaggio, se ha adempiuto agli obblighi di legge.

Versione in vigore dal 2 giugno 1974, non più in vigore dal 21 giugno 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi
Estremi	Legge 26 aprile 1974, n. 170
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stoccaggio-di-gas-naturale-in-giacimenti-di-idrocarburi/art-5-comma-abrogato-dal-d-lgs-23-maggio-2000-n-164/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it